

# Il turismo cresce al Sud ma si investe nel Nord

Di MIMMO DELLA CORTE



QUELLO TURISTICO, che lo si voglia o no, rappresenta ormai uno degli assi di sviluppo economico più significativo e coinvolgente. E questo, non tanto e non solo, per quanto è in grado di offrire, attraverso le attività ad esso direttamente interessate: accoglienza, ospitalità e ristorazione, bensì perché può offrire una sponda di notevole anche a comparti quali: i trasporti, il commercio, l'agricoltura, i prodotti tipici locali ed i servizi. Questo, perché, il turista è un "consumatore" particolare e pluri interessato, per cui, certo, è attratto dalla qualità del mare, dalla bellezza dell'ambiente, dalla ricchezza e fastosità dei siti archeologici, ma ama portare a casa anche il ricordo del suo passaggio nell'area e, di conseguenza, contribuisce a far crescere il mercato dei souvenir e dell'abbigliamento, quindi, del commercio, dell'artigiano e delle sartorie "pronto moda", e durante la sua visita, inoltre, va alla ricerca di piatti e sapori tipici della zona da gustare, tipici della zona da gustare., contribuendo, così, alla diffusione ed alla conoscenza e, quindi, alla crescita del mercato dei prodotti tipici dell'eccellenze locali e, nella fattispecie, meridionali. Sicché, più alte saranno la competitività dei prezzi, il rapporto qualità/prezzi e il livello qualitativo dei servizi, l'efficienza della rete trasportistica e delle politiche di promozione, di commercializzazione e destagionalizzazione del prodotto turistico offerto, maggiore sarà, di conseguenza, la capacità di attrazione turistica dell'area interessata e, conseguenzialmente, lo sviluppo economico complessivo del territorio. Per cui, appare davvero incomprensibile, inaccettabile e, soprattutto, insostenibile che il livello di competitività del sistema turistico meridionale sia messo in discussione e ridotto ai minimi termini, non dalle imprese private

che, anzi, anche se con mille difficoltà stanno cercando di adeguarsi agli standard internazionali, bensì, dalle Istituzioni che continuano a venir meno al proprio dovere ed a non fare neanche quel minimo indispensabile che bisognerebbe fare. Mi riferisco, in particolare, all'opera di disinquinamento del mare, al ripascimento ed al consolidamento delle coste, alla riqualificazione dell'ambiente, alla manutenzione dei siti archeologici, alle difficoltà dei collegamenti, al sistema dei trasporti, con strade dissestate, viadotti crollate, tratte a binario unico ed altre non elettrificate. E, questo per non parlare, dell'incapacità, più volte dimostrata ed altrettante ribadita dalle nostre Istituzioni, a cominciare da Palazzo Chigi ed il Viminale, per poi scendere giù giù "per li rami", fino ad arrivare a quelle locali, di governare il flusso, sempre più numeroso, degli immigrati che quotidianamente sbarcano sulle coste meridionali. Eppure e, soprattutto, per fortuna del Mezzogiorno, nonostante tutto ciò, appena due mesi addietro, nel presentare il "Rapporto sul Turismo 2015" (sui dati 2008/2013), elaborato da Unicredit e Touring Club Italiano, sulla cui base l'Istituto milanese ha deciso come distribuire i 2 miliardi che intende investire nel settore, per i prossimi tre anni, Felice Delle Femmine, regional manager sud di Unicredit, ha sostenuto che esso «rappresenta un potenziale ancora enorme, soprattutto per il Sud e la Campania che sono al primo posto per reputazione e per siti patrimonio dell'Unesco al quinto per arrivi internazionali: questo gap fa capire che c'è un potenziale enorme». Peccato, però, che nonostante questa consapevolezza, la banca di quei 2 miliardi complessivi, abbia deciso di investire solo 160 milioni al Sud e 1.840 al Centro Nord. Non sarà anche questa scelta una conseguenza della scarsa attenzione delle Istituzioni verso l'industria turistica meridionale ad aver spinto la Banca milanese a preferire il Centro-Nord al Mezzogiorno?

...

## La normativa anticorruzione? Così com'è non serve e il caso Roma ne è la prova

Di LUIGI OLIVERI



L'INCHIESTA DI MAFIA CAPITALE, al di là dei suoi contenuti processuali, rivela un fatto che appare abbastanza chiaro: la normativa anticorruzione vigente, così come impostata, non funziona. Di certo, le varie norme sulla preven-

zione della corruzione e sulla trasparenza approvate sin dal 2012 – dunque ben prima che il caso romano esplodesse – non sono state in grado di fare da argine agli eventi corruttivi diffusissimi presso il comune di Roma, ma anche nelle tante altre amministrazioni nelle quali si scoprono fatti simili, anche se di portata mediatica inferiore. Eppure, la legge 190/2012, nota appunto come "anticorruzione", contiene disposizioni esplicitamente rivolte a garantire l'inattaccabilità degli appalti dalle trame dei soggetti privati. Non solo: la legge qualifica a particolare rischio di corruzione – oltre alla materia degli appalti – anche quelle delle sovvenzioni pubbliche, dei procedimenti amministrativi che attribuiscono concessioni o provvedimenti similari, nonché quella dei concorsi pubblici.

Peraltro, esiste ormai da tempo un Piano nazionale anticorruzione, mentre le varie amministrazioni si sono dotate di propri piani triennali di prevenzione della corruzione, nei quali sono esplicitate in dettaglio le misure per prevenire esattamente quei fenomeni tipici evidenziati dall'inchiesta romana: affidamenti di contratti senza appalti, continue proroghe o rinnovi, capacità dei soggetti privati interessati all'acquisizione degli appalti di influenzare nomine e incarichi dirigenziali.

La disciplina anticorruzione non ha funzionato – a Roma come in molte altre occasioni – per una ragione molto semplice: l'assenza di controlli da parte di soggetti terzi rispetto all'amministrazione.

Negli enti locali, la funzione anticorruzione è assegnata per legge ai segretari comunali. Il problema è, però, che questi non sono organi indipendenti e autonomi: devono il loro incarico e la stessa possibilità di rimanere in servizio (pena revoca e il possibile licenziamento) al sindaco e alla giunta. Dunque, il livello di autonomia nel presidio della legittimità dell'azione amministrativa è evidentemente influenzato da una condizione di precarizzazione del loro incarico, che ormai risale a quasi vent'anni fa, all'entrata in vigore della legge Bassanini, la 127/1997.

La sostanziale inefficacia e debolezza dei soggetti che dovrebbero operare per garantire i comuni dalla corruzione è tale che il disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione ne prevede l'abolizione. La funzione anticorruzione sarà affidata a un dirigente ancor meno autonomo del segretario comunale.

Per contribuire a combattere gli episodi come quelli di Roma occorrerebbe corroborare la normativa anticorruzione con la creazione di strutture e uffici esterni agli enti, in grado di effettuare attività di controllo preventivo sugli atti "sensibili", così da intercettarli prima che possano produrre gli effetti nocivi (...).

tratto da *lavoce.info*

# Usura bancaria, le questioni mai risolte

Di VALENTINO VECCHI\*



CON LA SENTENZA n. 3586 del 19 marzo 2015 – pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. – la sezione sesta del tribunale di Milano è tornata su un argomento assai complesso e controverso: il ruolo della Banca d'Italia quale organo deputato ad integrare, dal punto di vista tecnico, il quadro normativo disegnato dalla legge n.108/1996 e, soprattutto, la portata delle note "istruzioni" all'uopo emanate dall'Istituto centrale.

Tale ultimo aspetto resta il vero "campo di battaglia" sul quale si confrontano le difese dei correntisti, intenti ad affermare il principio secondo il quale le "istruzioni" sono rivolte unicamente alle banche ed alle altre istituzioni finanziarie ai fini della determinazione del TEGM dal quale discende il "tasso soglia" ma non trovano applicazione per il calcolo del TEG dello specifico rapporto oggetto di verifica, ed i legali degli istituti di credito, da sempre intenti a sostenere la necessità di determinare il TEG di uno specifico rapporto adottando la mede-

sima metodologia di calcolo impiegata per la determinazione del TEGM e, quindi, del "tasso soglia". Il tribunale meneghino, mediante la complessa ed articolata sentenza in commento, assumendo una posizione non aderente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, 262/2010; 28743/2010; 2683/2011), fa propria la tesi sostenuta dalle difese delle banche.

In primo luogo, il magistrato – pur ritenendo che le istruzioni ed i regolamenti Bankit non abbiano carattere di norma primaria – rammenta che la funzione regolamentare della Banca d'Italia trae il suo fondamento sia dall'art.2 della legge n.108/1996 – che attribuisce al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, il compito di rilevare il TEGM da cui discende il "tasso soglia" – sia dagli artt. 4 e 5 del TUB.

Peraltro, gli stessi D.M. trimestrali emanati ex legge n.108/1996 prevedono che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Partendo da tale premessa, il giudice milanese afferma che "criteri di coerenza logica e metodologia, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali deri-

vanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia. In altri termini può affermarsi che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, tasso medio in relazione al quale è individuato il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente (sarebbe iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia, e il secondo sia calcolato, o computando voci di costo diverse o computando le stesse, ma secondo una metodologia diversa)".

Sebbene in linea di principio l'assunto del magistrato sia pienamente condivisibile, atteso che del tutto illo-

gico appare il confronto tra parametri determinati adottando una differente metodologia, non può condividersi la tesi – sostenuta dalla Banca d'Italia e condivisa dal giudice milanese – secondo la quale l'esclusione delle cms dal computo del TEG sino al 2009 risponda all'esigenza di contenere il livello dei "tassi soglia" a beneficio degli utenti bancari.

Premesso che la mancata inclusione (per oltre 12 anni!!!) delle cms nel calcolo del TEG si pone, senza alcun dubbio, in netta contrapposizione con il dettato dell'art.644 c.p., trattandosi in ogni caso di oneri "collegati all'erogazione del credito", alcun beneficio viene garantito all'utenza bancaria se da un lato si contiene il "tasso soglia" entro livelli più contenuti ma dall'altro si consente agli istituti di credito di pretendere il pagamento di commissioni che sfuggono al vaglio della normativa antiusura. La questione, come noto agli "addetti ai lavori", non è di lana caprina, atteso che il superamento dei limiti usurari discende, nella maggioranza dei casi, proprio dall'addebito di rilevanti oneri a titolo di commissioni di massimo scoperto; quelle commissioni "irrilevanti" – secondo la Banca d'Italia – ai fini del calcolo del "tasso soglia".

\* *dottore commercialista esperto in contenzioso bancario consulente tecnico del Tribunale studio@valentinovecchi.it*